

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta e rinvio:

« Pensione ai patrocinatori legali » (24)
(D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);

« Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (423) (D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri);

« Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori » (600) (D'iniziativa del senatore Bermani);

« Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (772) (D'iniziativa dei senatori Santalco ed altri);

« Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1304) (D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri);

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 388, 389, 390 e passim
DE SANCTIS396, 397
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	390, 392, 394 e passim
FERRALASCO	400
FERRARI	397
MANENTE COMUNALE	398
MAROTTA	392
OLIVA	396, 398, 400 e passim
PETRONE	392, 397, 400
ROBBA	397, 403
TORELLI, relatore alla Commissione	389, 390, 394 e passim
VARALDO	399, 400, 401
ZICCARDI	388

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

GAROLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

- « **Pensione ai patrocinatori legali** » (24), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori** » (423), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « **Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori** » (600), d'iniziativa del senatore Bermiani;
- « **Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (772), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri;
- « **Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (1304), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « **Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** » (1824), di iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « **Pensione ai patrocinatori legali** », d'iniziativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Paziienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « **Norme per la proroga della durata in carica del Presidente, del Vice Presidente, del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori** », d'iniziativa dei senatori Marotta, Viviani, Lisi, Tortora, Sabadini, De Matteis, Cucinelli, Minnocci, Cipellini, Alber-

tini, Grossi e Cavezzali; « **Diritto dei figli maggiorenni inabili alla pensione indiretta e di reversibilità della Cassa di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori** », d'iniziativa del senatore Bermiani; « **Modifiche alle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** », d'iniziativa dei senatori Santalco, Sammartino, Russo Arcangelo e La Rosa; « **Aumento delle contribuzioni riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** », d'iniziativa dei senatori Marotta, Cucinelli, Licini, Viviani, Martinazzoli, Gatto Eugenio, Signori, Cassiani, Gaudio, Zuccalà, Albertini, Peritore e Cirielli; « **Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense** », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalò, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de' Cocci e Cattanei, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella precedente seduta del 5 febbraio il senatore Torelli, relatore alla Commissione, ha svolto la sua relazione sul disegno di legge n. 1824 e sugli altri disegni di legge all'ordine del giorno, in sede referente. Su proposta dello stesso relatore, è stato chiesto il trasferimento dei suddetti disegni di legge alla sede deliberante, con l'accordo di tutti i Gruppi e con l'assenso del rappresentante del Governo. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato, sicchè oggi siamo chiamati ad occuparci dei disegni di legge nn. 24, 423, 600, 772, 1304 e 1824 (che costituirà il provvedimento-base della discussione), tutti riguardanti modifiche alle norme sulla previdenza forense, in sede deliberante.

Come ho detto, abbiamo già ascoltato la relazione introduttiva nella scorsa seduta. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

ZICCARDI. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento riguardante il pensionamento di una categoria specifica, il quale dovrebbe tendere, essenzialmente, ad assicurare prestazioni previdenziali a quegli avvo-

cati che arrivati ad una certa età, dopo molti anni di lavoro, si trovano nelle condizioni di non avere un reddito sufficiente. Fatta questa premessa, riteniamo che, per quanto concerne gli emendamenti che saranno presentati, dobbiamo mantenerci fedeli al principio di approvare una legge che vada veramente incontro a coloro che avranno necessità di una pensione, senza indulgere a tutta una serie di richieste che non hanno niente a che fare con l'origine e lo spirito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Devo ricordare che nella precedente legislatura, quando si esaminò il disegno di legge che poi divenne la legge n. 991, al Senato si è lavorato bene. Purtroppo, però, alla Camera dei deputati non si è saputo resistere alle varie pressioni, con la conseguenza che fu varata una legge meno soddisfacente, che ha portato alla odierna, negativa situazione della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori.

TORELLI, relatore alla Commissione. Intervengo per fare una piccola aggiunta alla mia relazione svolta in sede referente.

A richiesta del collega Ferralasco, ho depositato presso la segreteria della Commissione i bilanci degli ultimi tre anni della Cassa di previdenza, da cui è possibile ricavare la situazione attuale di tale organismo. Affinchè rimanga a verbale, desidero dare alcune cifre poichè qui si parla di aumenti, diminuzioni e ritocchi in senso migliorativo o viceversa. Dobbiamo prendere atto della realtà e tener presente che le passività attuali esistenti ammontano ad oltre 12 miliardi che sono formati dai disavanzi delle gestioni degli anni passati: del 1970, 1971, 1972; nel 1973: 1.845.000.000; nel 1974, 3.535.000.000. A tali ultime somme devono essere aggiunti, per raggiungere l'importo del disavanzo economico al 31 dicembre 1974, (lire 12.545.921.000) 3.400.000.000 di debito verso l'ENPDEP. Si dovrà, inoltre, probabilmente pagare all'INPS come contributo di solidarietà (legge 21 luglio 1965, n. 903) una cifra ammontante a 3.991.000.000 per il periodo dal 1965 al 1969. Ho esposto così la situazione debitoria.

Ho fatto fare un calcolo delle maggiori entrate lorde realizzabili con il disegno di legge all'esame, anche attraverso gli emendamenti che, come ho annunciato nella precedente seduta, presenterò e che spero siano approvati. Dovremmo avere un aumento di 5 miliardi in base alla tabella A per i maggiori esborsi diretti degli avvocati; nella tabella B, tenendo conto anche delle maggiori entrate per le controversie di lavoro (valutate in circa 500 milioni) e per l'ulteriore aumento delle marche di pretura e tribunale da me proposto, una maggiore entrata di lire 3.050.000.000. A questo proposito apro una parentesi: le entrate per le controversie di lavoro sono di difficilissima previsione. La tabella C, comprendendo la quota di 500 milioni quale entrata prevedibile dalle controversie di lavoro, potrebbe offrire un maggior gettito complessivo di lire 1.870.000.000.

Tabella D: tenendo conto della riduzione da me proposta (800 lire) l'aumento sarebbe di 480 milioni.

In totale le maggiori entrate lorde preventivate ammontano a lire 10.400.000.000. A tal proposito (e mi riferisco a quanto il collega Petrone ha detto, e cioè che le 300.000 lire — che costituiscono il contributo minimo a carico di ciascun avvocato — costituiscono un onere non indifferente che sarebbe il caso di diminuire) è da tener presente che ogni diminuzione di 100.000 lire del suddetto contributo personale minimo, previsto dalla tabella A, corrisponde ad una minore entrata di lire 2.800.000.000.

Sulla base del disegno di legge in esame e tenendo conto degli emendamenti che proporrò, le maggiori spese previste saranno: per l'articolo 20 (estensione della pensione alle vedove di avvocati e procuratori caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra) lire 150 milioni; maggiorazione delle pensioni indirette, di cui alla tabella F, lire 650.000.000; per l'IVA, lire 350.000.000: totale lire 1.150.000.000. Inoltre presenterò un emendamento tendente alla concessione della pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile a carico, come è previsto in tutte le gestioni previdenziali: ne deriverà un altro onere, per il momento, però, non quantificabile.

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

Le maggiori entrate nette, in dipendenza del disegno di legge assommerebbero quindi a 9.250.000.000. Come saranno utilizzati? Dobbiamo innanzitutto tenere presente che nel 1975, è previsto un disavanzo di 5.610 milioni; che la spesa per le pensioni aumenta annualmente di 700.000.000; che sino al 31 dicembre 1974 l'incidenza dei disavanzi economici di cui parlavo prima, era di oltre 12 miliardi.

Pertanto, nel 1975, le maggiori entrate nette, considerate per tale anno in lire 7 miliardi, se il provvedimento entrerà in vigore il 1° luglio 1975 (prevedendo il versamento delle marche per 6 mesi e l'intera contribuzione personale), sarebbero così impiegate: a pareggio del bilancio 1975 lire 5.610.000.000; per la tredicesima mensilità lire 1.300.000.000; acconto di quanto dovuto all'ENPDEP lire 90.000.000. L'anno venturo i 9.250.000.000 sarebbero così suddivisi: a pareggio del bilancio lire 6.310.000.000; acconto all'ENPDEP e all'INPS lire 2.940 milioni; e così via sino al 1979. Con il 1980 il bilancio della Cassa diverrebbe nuovamente passivo e si dovrebbe tornare ad incidere sul patrimonio, mentre rimarrebbero insoluti una parte dei debiti nei confronti dell'INPS e dell'ENPDEP.

Ho esposto la situazione per chiarire l'ordine di grandezza del problema e per dimostrare con quanta delicatezza dobbiamo operare. È per questo che, parlando con alcuni colleghi, in particolare con il senatore Petrone, ho detto che dobbiamo essere estremamente cauti nell'aumentare e nel migliorare il trattamento pensionistico e piuttosto duri nell'esigere.

Ho anche suggerito, e ho trovato rispondenza nei colleghi, che la Cassa sia invitata a rendere conto, ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di come vengono utilizzati i maggiori fondi. In tal modo, avendo a disposizione un consuntivo vero e reale del primo anno, potremo, in base agli elementi forniti, prendere in esame tutti quei provvedimenti che si rendessero utili per eventuali miglioramenti o per interventi successivi.

PRESIDENTE. I senatori Ziccardi, Garoli e Bianchi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 11^a Commissione del Senato,

udita la relazione ed i conseguenti interventi sui disegni di legge concernenti modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense;

esaminati i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali;

considerato che con l'entrata in vigore della nuova legge saranno aumentati in maniera sensibile i contributi e le relative entrate della Cassa, mentre nulla si dispone in ordine all'adeguamento del trattamento pensionistico, nonostante il già verificatosi aumento del costo della vita;

nel mentre si riserva un più approfondito esame del problema in sede legislativa,

auspica che la Cassa, a distanza di un anno dall'entrata in vigore della legge, esamini la possibilità di chiedere, ai sensi dell'articolo 21 del disegno di legge n. 1824, un adeguamento del trattamento pensionistico in relazione alle effettive nuove entrate e al già verificatosi aumento del costo della vita.

TORELLI, *relatore alla Commissione.*
Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è dunque accolto dal Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1824, che assumeremo come testo base della discussione, rimanendo stabilito che, approvato il disegno di legge n. 1824, i disegni di legge nn. 1304, 772, 600, 24 e 423 si intenderanno assorbiti.

Do lettura degli articoli:

TITOLO I

DELL'ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

Art. 1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa.

L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge, che sarà emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

(È approvato).

TITOLO II

DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 2.

Il comitato dei delegati della Cassa determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

In ogni caso l'attività professione svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorchè l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Con-

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

siglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Il senatore Torelli ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 2.

Il Comitato dei delegati della cassa, sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi, determinerà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Tali criteri saranno determinati tenendo presente:

- a) la legittimità dell'esercizio professionale svolto;
- b) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- c) i redditi da esso ricavati;
- d) ogni altro utile elemento.

Il Comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.

Il senatore Marotta ha presentato un sub-emendamento, tendente ad inserire, all'ultimo comma dell'emendamento presentato dal senatore Torelli, dopo la parola « magistratura », le altre: « della Corte dei conti, del Consiglio di Stato ».

Prego il senatore Marotta di volere illustrare la sua proposta.

MAROTTA. È noto che molti avvocati, anche parlamentari, sono stati nominati consiglieri di Stato o della Corte dei conti. Il mio emendamento propone di aggiungere queste due categorie a quelle previste nell'ultimo comma del testo presentato dal senatore Torelli. Non mi pare che occorranò altri chiarimenti.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma lei accetta l'emendamento proposto dal senatore Torelli?

MAROTTA. Il mio è un sub-emendamento; quindi io accetto l'emendamento del senatore Torelli con l'aggiunta delle parole « della Corte dei conti, del Consiglio di Stato ».

PRESIDENTE. Il senatore Petrone ha presentato un sub-emendamento tendente a sopprimere, nel testo proposto dal senatore Torelli, le lettere a), c) e d).

PETRONE. Su questo emendamento sono costretto ad intrattenermi qualche minuto, perchè investe problemi sui quali non possiamo sorvolare.

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prevedeva due ipotesi: l'ipotesi in cui l'esercente la libera professione fosse iscritto nei ruoli della ricchezza mobile, nel qual caso veniva iscritto d'ufficio alla Cassa; la ipotesi in cui l'esercente la libera professione non raggiungesse il minimo del reddito stabilito, nel qual caso veniva iscritto a domanda alla Cassa.

La legge 25 febbraio 1963, n. 289, cancellò l'ipotesi della iscrizione a domanda e stabilì che chiunque esercitasse la libera professione veniva iscritto alla Cassa. Si è pertanto verificato il fatto che per 23 anni tutti quelli che hanno esercitato la libera professione sono stati iscritti d'ufficio alla Cassa.

Com'è possibile stabilire che gli interessati hanno esercitato la libera professione? Vi è un sindacato di merito sulla sussistenza del tipo di lavoro, che non esiste in nessun altro campo, perchè l'esercizio della li-

bera professione è provato *ipso iure* dalla iscrizione all'albo professionale. Chi non esercita la libera professione non è iscritto all'albo; la semplice iscrizione all'albo presuppone l'esercizio della libera professione.

Esistono, è vero, delle incompatibilità; ma l'incompatibilità non significa che uno non esercita la libera professione: significa solo che deve essere cancellato dall'albo professionale.

Fino a questo momento, naturalmente, quando un avvocato ha esercitato la libera professione resta iscritto d'ufficio alla Cassa. Ora, a distanza di 23 anni, la Cassa non solo verrebbe a riesaminare la posizione di ognuno, quello che è successo nella vita di ciascun iscritto all'albo professionale da quando la Cassa medesima esiste, quindi con effetto retroattivo; ma addirittura si arrogerebbe il diritto di esercitare il suo controllo fin'anche sulla legittimità della iscrizione all'albo, venendo così ad interferire in una materia che è di competenza esclusiva dei Consigli dell'ordine.

Non possiamo concedere alla Cassa tutti questi poteri! Per stabilire l'unico requisito che la Cassa a mio parere ha il dovere e il potere di accertare, cioè la continuità dell'esercizio professionale, occorre stabilire in base a quali criteri è possibile dichiarare la continuità dell'esercizio professionale.

I criteri, dovrebbe stabilirli la legge. Invece in base all'articolo 2 affidiamo questo potere alla Cassa, senza dare al riguardo delle direttive precise.

Quando si dice, ad un certo punto dell'emendamento proposto dal senatore Torelli, che tali criteri saranno determinati tenendo presente la legittimità dell'esercizio professionale, dobbiamo ricordare che l'accertamento della legittimità è competenza esclusiva dei Consigli dell'ordine. È vero che all'inizio dell'emendamento leggiamo « sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi », ma dobbiamo ipotizzare il caso di un avvocato che sia incompatibile e quindi non legittimamente iscritto all'albo professionale. Contro la decisione del Consiglio dell'ordine di cancellazione è concesso il potere d'impugnativa dinanzi al Consiglio na-

zionale forense; ma in questo caso, è la Cassa a stabilire la illegittimità della iscrizione all'albo: contro chi e come s'impugna il provvedimento? È chiaro che capovolgeremo la procedura prevista dalla legge per tutelare gli interessi degli iscritti agli albi professionali.

Ma come se ciò non bastasse, vi è un principio generale che nessuno può contestare: quello del diritto all'opzione, in conseguenza di regolare contestazione. Facendo io parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, posso dire che quando procediamo contro determinati colleghi per motivi di incompatibilità con la carica di senatore, contestiamo la incompatibilità, per cui l'interessato può optare o per la carica di parlamentare o per l'altra carica.

Questo diritto di opzione a seguito di contestazione è un diritto insopprimibile; ed allora, com'è possibile stabilire oggi che, senza che vi sia stata contestazione e senza che l'interessato sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto di opzione, l'interessato medesimo non poteva essere iscritto all'albo professionale perchè esercitava negli anni passati in condizioni di incompatibilità? E dove ci fermiamo in questa analisi del passato? Da quando è stata istituita la Cassa sono trascorsi 23 anni ed io so che la prescrizione massima è ventennale; qui andiamo al di là e si danno alla Cassa poteri enormi senza confine nel tempo o nello spazio.

Non parliamo, poi, degli altri requisiti che vengono previsti. Si dice: l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale. È chiaro che un libero professionista può svolgere qualche altra attività purchè sia compatibile con la sua professione; ma perchè sia continuativo l'esercizio della professione deve essere prevalente. Quando però si dice che ciò sia deducibile anche dai redditi dobbiamo ritenere che un avvocato, il quale non possa esercitare per quattro, cinque anni la professione per motivi di salute e quindi non potrebbe provare il requisito dei redditi non eserciterebbe con carattere di continuità. Il che è assurdo. Non dimentichiamo al riguardo che la Cassa ha

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

un precedente, perchè ebbe a stabilire con un suo arbitrario provvedimento che un avvocato il quale non fosse inserito nei ruoli della ricchezza mobile dovesse dare prova di avere realizzato un congruo numero di affari. L'avvocato, cioè, doveva dichiarare pubblicamente che era un evasore fiscale, quando invece la legge stabiliva che, proprio nel caso in cui l'avvocato non fosse iscritto nei ruoli della ricchezza mobile, poteva essere iscritto a domanda alla Cassa.

A questo punto, quindi, volere porre il principio dei redditi mi sembra enorme. Poniamo il caso che la Cassa stabilisca che un avvocato non esercita la libera professione con carattere continuativo se non incassa almeno un milione l'anno: quale sarebbe la sorte di tutti quelli che incassano di meno? Verrebbero espulsi dalla Cassa, contraddicendo al principio che la Cassa ha il compito soprattutto di assistere gli avvocati poveri. Quindi, il criterio del reddito va respinto.

Si dice, poi: ogni altro utile elemento. La dizione è molto generica, specialmente se consideriamo che neppure quando si dà la delega al Governo si concedono poteri così vasti e generici, ma il Parlamento stabilisce i criteri ai quali il Governo deve attenersi.

Se proprio vogliamo stabilire che per libera professione esercitata con carattere di continuità deve intendersi l'esercizio prevalente dell'attività professionale, fissiamo pure questa direttiva, ma escludiamo il criterio dei redditi, ogni altro elemento vago e generico, e soprattutto il concetto di legittimità dell'esercizio professionale perchè questa è una materia di competenza esclusiva dei Consigli dell'ordine e non della Cassa previdenza e assistenza degli avvocati.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione del relatore sui subemendamenti?

TORRELLI, relatore alla Commissione. Per comprendere la portata del subemendamento Marotta bisogna leggere l'ultimo comma del testo dell'articolo 2 che ho presentato, il quale dice: « Sono esentati dal-

la prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale ».

Il senatore Marotta propone di aggiungere i consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Non avrei alcuna difficoltà ad inserire queste due categorie, purchè si tratti di avvocati e non di magistrati.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La posizione di membro della Corte dei conti e del Consiglio di Stato è ben diversa dalla posizione di membro della Corte costituzionale o del Parlamento. Qui si tratta dell'assunzione di una carica elettiva, per cui, finito il mandato, si presume che l'interessato ritorni a svolgere la sua attività di avvocato.

Nel caso della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, invece, allorchè un avvocato vince il relativo concorso o viene chiamato a far parte di questi due organismi, vi rimane fino a 70 anni. Egli, quindi, rinuncia all'attività di libero professionista per dedicarsi a quella di magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato. Mi sembra, pertanto, non abbia motivo di considerarsi iscritto alla Cassa; si tratterà di vedere che cosa succede dei contributi versati negli anni precedenti; ma la sua posizione è completamente diversa rispetto a quella degli altri soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 2.

TORRELLI, relatore alla Commissione. Dopo queste considerazioni sono contrario all'emendamento del senatore Marotta.

L'emendamento presentato dal senatore Petrone effettivamente induce ad una riflessione ed ha già dato motivo di riflessione alla Commissione giustizia la quale nel suo parere ne ha fatto cenno dicendo:

« Si evidenzia infine che, ai sensi del proposto articolo 2, si conferiscono estesi poteri alla Cassa per la determinazione dei requisiti necessari al fine di stabilire la conti-

nuità dell'esercizio professionale. Peraltro tali poteri incidono sulla specifica competenza dei Consigli dell'Ordine ai quali sembra invece opportuno conferirli secondo criteri analitici che la Commissione di merito vorrà determinare.

A sostegno delle osservazioni di cui al presente capo si aggiunge che non appare conferente che con atto unilaterale possa essere dichiarata la continuità e la compatibilità o meno dell'esercizio professionale, in violazione del principio della contestazione e del conseguente diritto di opzione ».

Ora, parlando con la massima sincerità, dobbiamo riconoscere che, se la competenza per determinare i criteri venisse lasciata completamente al Consiglio dell'ordine, i risultati che ci prefiggiamo non li avremmo mai. E qui è nostro dovere rilevare che tra gli iscritti alla Cassa vi sono numerosi avvocati che non hanno diritto all'iscrizione.

Abbiamo scoperto una volta che un colonnello dell'esercito, il quale aveva a suo tempo superato gli esami da procuratore, si era iscritto alla Cassa ed in tale posizione è rimasto continuando a pagare il suo contributo.

I Consigli dell'ordine, non nascondiamocelo, sono tendenzialmente a favore dei loro iscritti. Vorrei quindi si facesse una indagine per verificare come agiscono i Consigli dell'ordine, non per quanto riguarda il rispetto delle regole di deontologia professionale, ma per quanto concerne invece una necessaria disamina del diritto a rimanere iscritti all'albo.

Noi, fino ad oggi, decisioni di questo tipo non ne abbiamo mai prese, anche perchè la iscrizione agli albi ci interessa fino ad un certo punto; ci interessa, però, il riflesso che tale iscrizione ha per l'ingresso nella Cassa ed allora dobbiamo trovare un meccanismo che ci consenta di accertare nella realtà le singole posizioni.

A tale proposito, il collega Petrone ha portato l'esempio di un professionista che ha lavorato con continuità, senza peraltro che questo importante elemento possa, di per sé, essere provato dall'iscrizione all'albo.

Infatti, l'albo prova soltanto il fatto materiale dell'iscrizione nel momento in cui es-

sa avviene, ma non fornisce alcun elemento per valutare se poi nel tempo quell'iscrizione abbia o meno conservato i requisiti di validità.

Lei, collega Petrone, ha parlato di diritti quesiti. È bene chiarire subito che non esiste alcun diritto quesito se non in forza di una norma di legge. Se questo diritto che si dice quesito è stato invece acquistato attraverso una iscrizione che non competeva, non solo non esistono i termini per vantare diritti quesiti, ma il soggetto interessato, che doveva sentire il dovere di non iscriversi, deve uscire dall'albo.

Ora, anche se non si avesse nessun motivo di adottare un criterio di grande ristrettezza interpretativa, anch'io ritengo non giusto lasciare arbitra la Cassa di decidere sul tema della continuità dell'esercizio professionale.

Perciò, anche in accoglimento del rilievo fatto dalla Commissione giustizia, nell'emendamento da me presentato figura la frase: « sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi », affinché i criteri che verranno fissati per procedere agli accertamenti e che saranno specificatamente elencati ottengano anche il benessere di questi organismi.

Per quanto riguarda i punti a), b), c) e d) del mio emendamento all'articolo 2, sui quali è intervenuto il collega Petrone, devo dire che essi non vanno intesi come condizione *sine qua non*, ma come semplice indicazione degli indirizzi da tener presenti nella formulazione dei criteri che debbono determinare la continuità della professione forense.

Tanto per fare un esempio, se — mettiamo il caso — si venisse a sapere che un avvocato non paga le tasse, non si potrebbe evidentemente in base a questo fatto espellerlo dalla Cassa, ma certamente ciò costituirebbe un elemento da tener presente.

E per continuare nelle esemplificazioni, ricorderò il problema della legittimità dell'esercizio professionale svolto, sul quale si è soffermato il collega Petrone. Questa legittimità, però, come si determina? Come si verifica? In una sola maniera: con l'iscrizione all'albo. Ecco, questo costituisce un altro elemento da tener presente nella de-

terminazione dei criteri di cui abbiamo tanto diffusamente parlato. Non vedo, quindi, come possano dar fastidio questi elementi, che potrei definire di dettaglio.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo invece importante che tutti insieme concordassimo una formula per dare maggiore incisività di intervento agli Ordini forensi e al Consiglio nazionale forense. È vero che io ho aggiunto: « sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi », ma forse risponderebbe meglio allo scopo la dizione: « sentiti gli Ordini forensi e con l'approvazione del Consiglio nazionale forense ». Oppure potremmo anche dire: « su conforme parere del Consiglio nazionale forense e degli Ordini forensi ». L'essenziale è attribuire maggiore peso alla presenza dei suddetti organismi.

O L I V A. Invece di adottare l'elencazione precisa delle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), proposta nell'emendamento del relatore, riterrei preferibile la formulazione di un periodo continuato, non suddiviso, cioè, in punti distinti, che ponga l'accento, magari con intonazione esemplificativa, sulla necessità di riferirsi ad « ogni utile elemento ».

D E S A N C T I S. Mi associo alla osservazione del collega Oliva, perchè proprio mentre i colleghi esprimevano le loro opinioni, stavo meditando sulla necessità di trovare una soluzione in grado di farci superare le attuali difficoltà.

Ecco, sto cercando di chiarirmi le idee mentre parlo, per cui non vorrei che la soluzione che sto per proporvi sia considerata semplicistica. Comunque, il problema, secondo me, riguarda, nella sostanza, la capacità di autoregolamentazione che hanno la Cassa, gli Ordini forensi e il Consiglio nazionale forense.

Questa è una vecchia questione che non nasce affatto con il disegno di legge in esame, tanto che ha già dato luogo ad una notevole quantità di problemi, soprattutto perchè i criteri che sono stati adottati dai vari Consigli dell'ordine, in mancanza di norme precise, sono risultati a volte contraddittori fra loro.

Si inserisce nell'ambito di queste riflessioni l'osservazione che faceva il relatore circa quanto si verifica in certi Ordini dell'Italia centro-meridionale e un po' dappertutto (soprattutto nelle grosse città). Moltissime persone, cioè, risultano iscritte alla Cassa per il solo fatto di essere iscritte negli albi, pur non esercitando assolutamente l'attività forense; e costoro, guarda caso, sono poi i più assidui e i più accaniti nel pretendere i privilegi previdenziali e assistenziali che discendono da questa loro iscrizione.

Teniamo anche presente che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando è articolato non tanto e non soltanto sui contributi personali dovuti dagli iscritti, ma anche su tutta la massa delle contribuzioni, previste nelle tabelle allegate al provvedimento, che scaturiscono dall'esercizio effettivo della professione.

Dai vari interventi che abbiamo ascoltato, mi è sembrato che sia emersa in modo rilevante la preoccupazione di fissare delle norme estremamente chiare e precise al fine di regolamentare l'idoneità per l'iscrizione alla Cassa. Ciò riveste un valore niente affatto superficiale, ma estremamente reale, per cui alle considerazioni dei colleghi ho voluto aggiungere, modestamente, anche le mie.

Sono pertanto dell'opinione, signor Presidente, che, lasciando la dizione: « sentito il Consiglio nazionale forense e gli Ordini forensi », si possa indicare legislativamente l'obbligo per il Comitato dei delegati della Cassa di disciplinare entro un determinato termine (che nel provvedimento è già previsto in un anno dall'entrata in vigore della legge) questa materia, in modo da giungere alla fissazione di principi uguali per tutti gli ordini forensi e affinché sia usato un unico metro per valutare l'esistenza dell'esercizio continuativo della professione.

Ritengo necessario giungere a queste determinazioni, trascurando la questione della elencazione precisa degli elementi da tener presenti, pur se esattamente individuati — in particolare mi riferisco all'elemento della legittimità dell'esercizio professionale, illustrato con estrema chiarezza e precisione dal relatore alle cui deduzioni mi associo —

in quanto occorre comunque affrontare la realtà delle numerosissime iscrizioni apparentemente in regola, dal punto di vista formale, ma sostanzialmente prive di ogni validità effettiva.

Ciò si è verificato in maniera così massiccia che ad un certo punto, sia pure senza rilevazioni statistiche, ma con buona approssimazione, si è riusciti a stabilire che il *deficit* della Cassa di previdenza degli avvocati italiani è soprattutto dovuto al fatto che possono beneficiare del trattamento pensionistico e di altre provvidenze persone che hanno contribuito in misura modestissima o nulla alla costituzione del fondo tramite il quale si erogano le prestazioni.

Sono d'accordo, come mi sembra lo sia anche il collega Petrone, su quanto si è detto circa l'entità ed il carattere prevalente del lavoro professionale.

Non sarei però d'accordo sull'indicazione dei redditi ricavati, non certo perchè sono contrario ad una norma che mira ad agevolare chi si trova in condizioni più precarie — anche se ciò sa un tantino di demagogia — quanto perchè tale criterio determina obiettivamente un trattamento sperequato. Sappiamo infatti che gli avvocati si costituiscono il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla Cassa attraverso le contribuzioni connesse al loro lavoro. Si determina così una graduatoria, una scala contributiva, in relazione al reddito di ciascun professionista, che non ha però alcun valore ai fini del livello pensionistico. Ne risultano così favoriti coloro che si trovano in più modeste condizioni e che, proporzionalmente, hanno versato contributi inferiori.

D'altra parte, il reddito ricavato dalla professione quale elemento da prendere in esame da parte del Comitato dei delegati della Cassa ha, diciamo, un limite che, secondo me, lo rende inutile sotto il profilo della sua possibilità di contribuire a stabilire i criteri attraverso i quali si deve raggiungere la finalità che l'articolo contempla. Chi non ha reddito, infatti, è persona che probabilmente si trova già nella condizione di non esercitare con prevalenza (o con continuità) la professione. D'altro canto l'avvocato che lavorasse

senza ricavare redditi dal suo lavoro penso che si cancellerebbe spontaneamente dall'albo. L'indicazione dell'elemento del reddito non ha pertanto senso, anche per le ragioni dette da altri colleghi. L'indicazione di « ogni altro utile elemento » può invece essere conservata se si vuole condividere l'opinione di coloro che vogliono che delle indicazioni in qualche modo siano date. Per quanto mi riguarda, sono dell'avviso che basterebbe dire: « esercitino la libera professione forense con carattere di continuità, tenendo conto di ogni utile elemento di valutazione ». Mi sembra che questa dizione possa essere sufficiente.

R O B B A . « Con carattere di continuità » significa almeno una causa all'anno?

D E S A N C T I S . Significa che esiste uno studio funzionante, eccetera.

Vorrei ora fare una domanda: contro le decisioni del Comitato dei delegati della Cassa è ammissibile il ricorso oppure no? Deve cioè prevedersi normativamente, per le decisioni che escludano il professionista dalla possibilità di beneficiare delle norme previdenziali, la possibilità di ricorso a qualche organo oppure no? Nel disegno di legge non se ne parla assolutamente.

R O B B A . Dovrebbe adirsi la magistratura ordinaria.

D E S A N C T I S . Si deve ritenere implicita tale possibilità di ricorso? Io penso che si potrebbero stabilire le modalità del ricorso avverso le decisioni del Comitato dei delegati.

P E T R O N E . Si deve comunque adire il magistrato ordinario.

F E R R A R I . Vorrei fare una modesta osservazione, che si potrà vedere se è il caso di trasformare in sub-emendamento all'emendamento proposto dal senatore Torelli.

L'ultima parte dell'articolo 2, tra gli «esentati» dalla prova del requisito della continuità dell'esercizio della libera professione, include anche i membri di consigli regionali.

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

Mi pare che in tal modo si ampli un po' troppo, per cui preferirei di restringere la portata della norma facendo riferimento solo agli assessori.

Un'altra osservazione di carattere puramente formale. Nel terzo comma dell'articolo 2 si legge: « Il Comitato dei delegati può esentare... »; e più avanti si dice: « Sono esentati dalla prova... ». Mi sembra che sarebbe preferibile usare le espressioni « può esonerare » e « sono esonerati ».

M A N E N T E C O M U N A L E . Mi rendo conto che è difficile formulare un articolo che contenga delle norme per le iscrizioni alla Cassa di previdenza forense. Ritengo però che nell'articolo 2 non si possa dire: « Tali criteri saranno determinati tenendo presenti... », cioè rinviando la fissazione di tali criteri, quando poi nell'elencazione successiva si formulano vere norme precettive da rispettare.

Le considerazioni svolte a questo proposito, tutte pregevoli e dettate anche da esperienze personali, non mi esimono dal rilevare che la lettera c) dell'articolo 2 proposto dal relatore, corrispondente alla lettera b) del disegno di legge, è inopportuna. Io sono stato avvocato, agli inizi della mia carriera, in una piccola pretura e non ero iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile: era talmente scarsa la materia del contendere (tant'è vero che la pretura è stata poi soppressa), da non consentirmi di essere tra i contribuenti dello Stato. È certo però che quella era la mia unica, la mia esclusiva attività. Noi sappiamo che anche per l'iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, soprattutto per il passato, bisognava raggiungere una certa quantità di affari. Per queste considerazioni, l'indicazione dei « redditi da esso ricavati », mi sembra, ripeto, inopportuna. Riterrei utile invece suggerire, appunto per dare un contributo ad una migliore stesura della norma, che tutto ciò che si riferisce agli elementi in base ai quali dovranno essere determinati i criteri per stabilire quali iscritti esercitino la professione con carattere di continuità sia riassunto in una sola espressione, che mi pa-

re già qualche collega abbia indicato, soprattutto tenendo conto di quanto è detto alla lettera d) dell'emendamento Torelli, cioè: « ogni altro utile elemento ». Si tratta di rendere chiaro che l'iscritto alla Cassa deve esercitare con continuità la professione, che è iscritto all'albo proprio perchè la esercita e che l'esercizio continuativo della professione non deve essere necessariamente correlato ai redditi ricavati.

O L I V A . Ho maturato il convincimento che il punto delicato stia proprio nell'attribuzione al Comitato dei delegati della Cassa di poteri che sono in realtà poteri indirettamente legislativi, o quanto meno regolamentari. Mi ha fatto pensare a questo l'ipotesi di ricorso degli iscritti all'autorità giudiziaria a rimedio di un'eventuale esclusione dalla iscrizione; il che praticamente non porterebbe a nessun risultato concreto ed utile se il giudice dovesse giudicare in base ad un regolamento deciso dalla Cassa: evidentemente, se il Comitato dei delegati intende far sì che i soldi disponibili servano alle esigenze di un limitato numero di iscritti, disporrà un regolamento restrittivo. E il pericolo che si corre è che per evitare che siano iscritte, diciamo abusivamente, persone che in realtà non esercitano affatto l'attività forense, si escludano coloro che esercitano veramente la professione di avvocato ma che, secondo l'ipotesi concreta fatta dal senatore Manente Comunale, non raggiungono un reddito sufficiente, o per lo meno svolgono la professione in modo, diciamo così, talmente onorario da non ricavare alcun reddito. Noi sappiamo che vi sono casi in cui l'avvocato agisce gratuitamente; molti, in effetti, sono i giudici conciliatori del loro paese oppure i vice pretori onorari, che compensano tante lacune della magistratura nelle preture. In realtà essi più che esercitare la professione operano disinteressatamente, ponendosi a disposizione dell'Amministrazione. Non sarebbe pertanto giusto negare a questi ausiliari della giustizia almeno l'onorarietà della professione.

Mi domando quindi se non sia il caso, con l'aiuto del relatore, di giungere ad una formulazione più precisa. Potrebbe essere il

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

Parlamento ad assumersi la responsabilità di stabilire quali devono essere i requisiti per l'iscrizione alla Cassa senza lasciare pressochè tutto alla discrezionalità del Comitato dei delegati. Diamo pure agli organi della Cassa la possibilità di stendere il regolamento di applicazione della legge ma sia, ripeto, il Parlamento ad assumersi la responsabilità di stabilire chi ha diritto ad essere iscritto. Un passo così notevole come quello del trapasso dal concetto di iscrizione automatica di tutti gli iscritti agli albi ad una prospettiva che si presenta incerta perchè potrebbe essere condizionata dai risparmi che la Cassa decidesse di fare, rischia di creare non una forma perfetta di previdenza, ma un qualcosa che si restringe o si allarga a fisarmonica, per quanto riguarda il numero degli iscritti alla Cassa, a seconda delle disponibilità della Cassa stessa.

V A R A L D O . Di fronte a questa situazione, sarebbe il caso di accantonare l'articolo procedendo nella discussione dei successivi. Si potrebbe anche incaricare una Sottocommissione dell'esame del problema in modo da arrivare ad una sua definizione per la prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Anch'io stavo pensando a qualcosa del genere, tanto più che per gli altri articoli non si dovrebbero presentare le grosse questioni che invece sorgono — come ha sottolineato il senatore Oliva — per l'articolo 2, con il quale si attribuisce al Comitato dei delegati il diritto-dovere di formulare una regolamentazione dell'iscrizione alla Cassa. In base anche all'esperienza, penso sia preferibile una soluzione non equivoca: o abolire i singoli punti dell'articolo 2, lasciando il criterio di scelta soltanto al Comitato dei delegati della Cassa, oppure, se si desiderano fissare delle indicazioni, precisarle il più possibile. Dobbiamo inoltre tenere presente che nella legge 8 gennaio 1952, n. 6, istitutiva della Cassa, ci sono due punti che potranno attirare l'attenzione del relatore: l'articolo 71 stabilisce che « entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione ne predispose il regolamento di esecuzione che è emanato con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia ». Ora, un regolamento di esecuzione che lasciasse fuori la materia dell'articolo 2 non so se possa considerarsi tale. Questa materia dovrebbe esse disciplinata da tale regolamento: solo così avremmo una certa garanzia. Inoltre l'articolo 12 della citata legge stabilisce che contro le delibere in materia di iscrizione alla Cassa o di liquidazione di pensioni, eccetera, « è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella prima riunione successiva alla presentazione del reclamo ».

Mi sembra pertanto che vi siano delicati argomenti da approfondire, per cui, a questo punto, ritengo opportuno accantonare l'esame dell'articolo 2 (e dell'articolo 3, che vi è collegato) al fine di consentire un'ulteriore riflessione in merito alla sua formulazione. Penso si debba arrivare o ad una indicazione generica, con rinvio, però, al regolamento d'esecuzione, oppure ad indicazioni piuttosto precise, che non rechino tuttavia nocimento ai diritti degli iscritti nè all'andamento della Cassa.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, sono accantonati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

TITOLO III

DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Art. 4.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

conservazione della iscrizione agli albi professionali, purchè tale invalidità si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni.

Gli organi della Cassa controllano periodicamente la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti della anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Torelli, relatore alla Commissione. Ne do lettura: Sostituire il secondo comma con il seguente: « Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche dichiarano di ritenere revisionabili, la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta ».

Il senatore Petrone ha presentato un emendamento con il quale propone di aggiungere, dopo la parola: « revisionabili » le altre: « e per non più di tre volte ».

O L I V A . Nelle pensioni di guerra è consentito non più di tre volte il controllo dell'aggravamento, mentre qui si tratta di confermare o revocare la pensione di invalidità ..

V A R A L D O . Anche per le pensioni di guerra ci sono periodi di revisione, ma quan-

do si raggiungono gli otto anni diventano a vita.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Mi rifaccio alle altre leggi in materia in cui questo limite alle revisioni non esiste: l'INPS controlla ogni due anni, la Cassa commercialisti ogni tre, la Cassa degli ingegneri ogni tre. Qui abbiamo già fatto un passo avanti, e cioè di ritenere le pensioni revisionabili.

P E T R O N E . Vorrei illustrare l'emendamento. È giusto che sia prevista una revisione, ma se abbiamo dei colleghi medici i quali convengono sul giudizio di incapacità per la seconda e terza volta (in tal caso sarebbero passati nove anni), non possiamo andare avanti col concetto della revisione, perchè la legge prevede che chi si cancella dall'albo percepisce 220 mila lire al mese e chi invece non si cancella 100 mila. Ora, per aver diritto alla pensione di invalidità occorre che si riscontri la diminuzione della capacità lavorativa del 70 per cento. In tal caso l'interessato non può lavorare e, se soggetto a revisione, non può cancellarsi dall'albo perchè gli anni di cancellazione, in caso di revoca, non conterebbero ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità. Pertanto, non potendosi l'interessato cancellare dall'albo, anzichè 220 mila lire, ne prende 100.000, con il pericolo di rimanere eternamente in tale stato. A mio parere, invece, se dopo nove anni l'interessato è riconosciuto ancora invalido, l'invalidità deve essere dichiarata definitiva ed a carattere permanente.

O L I V A . Concordo con lo spirito della proposta del senatore Petrone e suggerirei di aggiungere all'emendamento del senatore Torelli una frase con la quale si preveda che dopo l'esito positivo di tre accertamenti la malattia si intende non più revisionabile.

F E R R A L A S C O . Per maggior precisione occorrerebbe fare riferimento non alla pensione, ma all'incapacità che dà diritto alla pensione.

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

O L I V A . A mio parere occorrerebbe, inoltre, sostituire nell'emendamento presentato dal senatore Torelli alla parola « dichiarano » le altre « abbiano dichiarato ».

V A R A L D O . Se vogliamo che la pensione si intenda definitivamente concessa dopo nove anni, sarebbe forse meglio parlare di accertamenti anzichè di controlli.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* Raccogliendo i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, propongo il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4, che modifica quello da me precedentemente presentato:

« Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le Commissioni mediche dichiarino di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento ora presentato dal senatore Torelli.

O L I V A . Il relatore accetta che la dizione « dichiarino di ritenere » venga sostituita con l'altra: « abbiano dichiarato di ritenere »?

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

O L I V A . Siccome al terz'ultimo comma si dice: « qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge », è ovvio, signor Presidente, che la formulazione del presente articolo potrà essere rivista in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Certamente.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento da ultimo presentato dal senatore Torelli al secondo comma,

con la correzione suggerita dal senatore Oliva.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

In caso di infortunio, la pensione prevista dall'articolo precedente non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni stipulata a favore dell'avvocato o del procuratore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'eventuale assicuratore privato dell'avvocato o del procuratore, di cui al comma precedente, che abbia diritto alla surroga.

(È approvato).

Art. 6.

Gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella F, allegata alla presente legge, soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

A seguito della revoca prevista dal comma precedente, l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato l'iscrizione, o abbia ottenuto la reinscrizione negli albi, può essere riscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reinscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale.

A seguito della revoca prevista dal secondo comma, l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reinscrizione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

Il senatore Torelli propone la soppressione di quest'articolo, per le ragioni già ampiamente espresse nella seduta, in sede referente, del 5 febbraio.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole alla soppressione, perchè altrimenti si verrebbe a creare una situazione anomala.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 6, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

Art. 7.

I primi quattro commi dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e modificato dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

Il senatore Torelli propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

Art. 7.

L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dai primi quattro commi dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, numero 289, e modificato dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

OLIVA. Credo che là dove si dice: « e modificato dall'articolo 4. » debba essere soppressa la parola: « e ».

PRESIDENTE. Mi sembra che la legge n. 991 modifichi l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952 e non l'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Dal momento che questo problema di successione di legge può essere chiarito con più calma, propongo che l'articolo venga accantonato.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo allora all'articolo 8; ne do lettura:

TITOLO IV

DELLE CONTRIBUTIONI

Art. 8.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

I contributi che ogni avvocato o procuratore è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado

11^a COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

I contributi oggettivi sui certificati penali sono dovuti nella misura e con le modalità indicate dall'allegata tabella D.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella E allegata alla presente legge.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 7, 11, 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il senatore Torelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nella penultima riga, le parole: « e 14 », con le altre. « e 17 ».

T O R E L L I, *relatore alla Commissione*. Il riferimento all'articolo 14 della legge numero 991 forse è stato inserito per errore, nel senso che invece di scrivere 17 si è scritto 14. L'abrogazione dell'articolo 14, infatti, comporterebbe che anche ai certificati penali per uso di lavoro si applicherebbero i contributi. L'abrogazione, invece, dell'articolo 17 di detta legge comporterebbe l'applicazione dei contributi agli atti e ai provvedimenti relativi a controversie di lavoro.

R O B B A. Il primo comma dell'articolo 8 dice: « Il contributo personale annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge ».

Osservo che le misure previste dalla tabella A sono fortemente progressive, per cui, se si tiene conto dell'ultima riforma tributaria, si arriva al punto che su un reddito di 20 mi-

lioni annui si dovrebbe versare, tra fisco e contributi alla Cassa, oltre il 60 per cento degli introiti. Il che è eccessivo.

Inoltre è da tener presente che l'applicazione di una tale norma richiederebbe l'onere di un difficile accertamento annuale.

È quindi auspicabile la previsione di una aliquota unica non progressiva, o comunque non eccessivamente elevata, anche perchè, pur considerando che secondo un principio mutualistico chi più ha più deve pagare, mentre chi meno ha meno deve pagare, è anche vero che la pensione finisce con l'essere uguale per tutti. A questo punto mi chiedo se non debba pure esistere un limite a questo principio, che non può essere invocato per giustificare eccessi insopportabili.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, senatore Robba, le sue osservazioni, pur degne della massima attenzione, si riferiscono alla tabella A, sicchè dovrebbero essere discusse quando esamineremo tale tabella.

R O B B A. D'accordo, ma siccome l'articolo 8 dice: « Il contributo personale obbligatorio annuo è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge », io sollevo un'obiezione immediata, pongo una questione di principio sul punto dell'articolo 8 che fa un esplicito riferimento alla tabella.

O L I V A. Vorrei far presente che la discussione sulla tabella A potrebbe rivelarsi in un certo senso pregiudiziale, in quanto il voto sull'articolo 8 potrebbe essere positivo o negativo a seconda del contenuto definitivo della tabella. Dobbiamo perciò riflettere prima di approvare l'articolo 8 prescindendo dalla misura dei contributi indicati nella tabella.

R O B B A. Comunque io non approvo il principio su cui è impostata la tabella A, alla quale fa espresso riferimento il primo comma dell'articolo 8.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, ma il primo comma dell'articolo 8 non imposta nes-

11ª COMMISSIONE

28° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

sun principio, rimanda tutta ad una tabella. Approvando quindi l'articolo 8, si approverebbe semplicemente il riferimento alla tabella; quando poi esamineremo la tabella la si potrà approvare, non approvare o modificare. In conclusione, non siamo ancora entrati nel merito, ma discutiamo di un puro riferimento.

OLIVA. Mi scusi, signor Presidente, ma supponiamo, in ipotesi, che la Commissione respinga tutte le tabelle. In tal caso che valore avrebbe l'approvazione dell'articolo 8? E come si fa ad approvare, con cognizione di causa, un articolo che in realtà è costituito dalle misure e dalle modalità considerate nelle tabelle?

PRESIDENTE. Se fossero soppresse tutte le tabelle, verrebbe meno lo stesso disegno di legge...

OLIVA. Per prudenza non dovremmo votare adesso quest'articolo 8.

PRESIDENTE. A fronte di tutte queste considerazioni le domando se insiste sulla proposta di accantonamento dell'articolo 8.

OLIVA. Questa sarebbe la mia intenzione, ma vorrei che fosse una proposta convalidata dal consenso generale, perchè approvando ora l'articolo 8 non approveremo, in realtà, un bel niente, in quanto la so-

stanza dell'articolo 8 è costituita dalle tabelle.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora l'articolo 8.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Accantonare l'articolo 8 significa non fare niente. Discutiamo allora contemporaneamente l'articolo 8 e le tabelle.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda ho l'impressione che non ci possiamo avventurare nell'esame delle tabelle e, poichè si prevede la presentazione di altri emendamenti, è opportuno rinviare il dibattito. Nella prossima seduta, che possiamo fissare sin d'ora per mercoledì 19 febbraio alle ore 9,30, riprenderemo la discussione, a cominciare dall'articolo 2 per il quale spero verranno presentate delle formulazioni definitive.

Raccomanderei comunque, se vi sono altri emendamenti, di presentarli tempestivamente, così da farli conoscere, prima che si inizi la discussione, al relatore, al rappresentante del Governo e agli altri colleghi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO